



COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA

Via Doccia n. 64, 41056 Savignano sul Panaro (MO)

Regolamento comunale del verde pubblico e privato

Il presente regolamento:

- è stato **approvato** con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 10 del 17/03/2004 ed è entrato **in vigore in data 09/04/2004**, a seguito di intervenuta esecutività del precitato atto deliberativo consiliare n. 10/2004;
- è stato successivamente **modificato** con:
 - atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 60 del 26/09/2014, esecutivo in data 18/10/2014;
 - atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 57 del 29/12/2020, esecutivo in data 23/01/2021.

Savignano sul Panaro, 25/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE reggente
(f.to Manzini dott.ssa Elisabetta)

INDICE

INDICE.....	1
Art. 1 - Principi.....	3
Art. 2 – Oggetto del regolamento.....	4
TITOLO I NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.....	4
Art. 3 - Oggetto della salvaguardia	4
Art. 4 - Interventi colturali e di manutenzione effettuati dalla amministrazione comunale.....	4
Art. 5 - Norme di esclusione	4
Art. 6 - Abbattimenti di alberature in area privata	5
Art. 6-bis - Abbattimenti di alberature in area pubblica.....	6
Art. 7 Potature	7
Art. 8 Danneggiamenti.....	9
Art. 9 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere	9
Art. 10 - Aree di pertinenza delle alberature	10
Art. 11 - Distanze minime di impianto	11
Art. 12 - Norme per gli interventi edilizi	11
Art. 13 - Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni	12
LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI	14
Art. 14 - Difesa fitosanitaria	17
Art. 14.1 - Linee generali per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.....	17
Art. 14.2 - Impiego di prodotti fitosanitari ad azione antiparassitaria in ambito extra - agricolo	18
Art. 14.3 - Impiego di prodotti fitosanitari ad azione erbicida.....	19
Art. 14.4 - Sistemi di contenimento della deriva.....	19
Art. 14.5 – Avviso alla popolazione	19
Art. 14.6 Interventi di lotta obbligatoria.....	20
Art. 15 - Controllo della vegetazione spontanea	21
Art. 16 - Alberi monumentali.....	22
Art. 17 - Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale	23
TITOLO II REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI.....	23
Art. 18 - Ambito d'applicazione.....	23
Art. 19 - Destinatari	23
Art. 20 - Interventi vietati	23
Art. 21 - Interventi prescritti	24
Art. 22 - Deroghe.....	24
TITOLO III - NORME INTEGRATIVE	24
Art. 23 - Smaltimento dei resti organici derivanti da sfalci e potature.	24
Art. 24 - Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte.	26
Art. 25 - Sfalci di fossi e controllo della vegetazione presso le strade	26
Art. 26 Salvaguardia di fontanili maceri e specchi d'acqua	26
Art. 27 - Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua.....	26
Art. 28 - Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi	26
Art. 29 - Riempimenti di avvallamenti, ricarichi, ricaricatori e movimentazioni di terra....	27
Art. 30 - Recinzioni.....	27
TITOLO IV - SANZIONI, RISARCIMENTO DANNI, NORME FINANZIARIE. .	27

Art. 31 - Sanzioni	27
Art. 31-bis – Risarcimento danni.....	27
Art. 32 - Norme Finanziarie	27
Art. 33 - Vigilanza	27
Art. 34 – Coordinamento con altre disposizioni regolamentari.....	28
Art. 35 - Riferimenti Legislativi.....	28

Art. 1 - Principi

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dalla legge 1497/39.

Il verde urbano si inserisce in questa norma di tutela anche in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana. Per tale motivo la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano.

Le funzioni del verde urbano per il controllo ambientale, fino ad oggi riconosciute e dimostrate su basi scientifiche, sono così riassumibili:

- attenuazione delle variazioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventosità)
- depurazione dell'aria
- produzione di ossigeno
- attenuazione dei rumori
- azione antisettica
- riduzione di inquinanti nell'atmosfera (monossido di carbonio, cloro, fluoro, ossidi di azoto, ozono, anidride solforosa, ammoniacca, piombo)
- difesa del suolo
- riduzione della superficie impermeabilizzata
- recupero dei terreni marginali e dismessi
- riduzione dei tempi di corrivazione ed affetto di regolazione sullo smaltimento delle piogge
- depurazione idrica
- consolidamento delle sponde fluviali e dei versanti franosi
- sostegno, conservazione e incremento della biodiversità
- miglioramento dell'estetica ed immagine del paese
- sviluppo delle funzioni ricreative e sportive libere in spazi non strutturati
- sviluppo della didattica naturalistica e della cultura storico-sociale ed ambientale

Tutti gli interventi che direttamente o indirettamente alterano l'integrità biologica ed architettonica degli alberi riducono i benefici che questi forniscono alla comunità e, a parità di altre condizioni, aumentano il livello di rischio nel medio e lungo periodo.

La vegetazione, in ogni sua manifestazione, è elemento essenziale per la conservazione della biodiversità. E' pertanto indispensabile:

- rispettarla come elemento di identità del territorio locale e come fattore determinante per la qualità della vita degli abitanti;
- conoscerla, censirla e monitorarla nel suo sviluppo;
- considerarla nelle scelte di trasformazione territoriale come elemento irrinunciabile per il paesaggio urbano;
- mantenerla quanto più possibile integra;
- incrementarla nel rispetto delle specie che caratterizzano il contesto locale, siano esse autoctone o naturalizzate;
- curarla con le migliori tecniche fitosanitarie disponibili, nel rispetto della compatibilità ambientale..

L'Amministrazione Comunale, riconoscendone il rilievo, con il presente Regolamento intende pertanto salvaguardare il patrimonio verde del Comune di Savignano sul Panaro, sia pubblico che privato.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

Le norme contenute nel presente Regolamento integrano quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti attinenti alla disciplina del verde. Si applicano al verde pubblico e privato compreso all'interno del territorio comunale di Savignano sul Panaro, ad esclusione delle aree agricole interessate da coltivazioni, per le quali si applicano unicamente le norme di cui agli artt. 14 e 15 in materia di difesa fitosanitaria.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli interventi di regolazione della vegetazione condotti nelle aree demaniali dagli Enti competenti con finalità di sicurezza e riduzione del rischio idraulico.

L'Amministrazione comunale fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente Regolamento.

TITOLO I

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 3 - Oggetto della salvaguardia

Su tutto il territorio comunale devono essere rigorosamente conservati:

- gli arbusti o i rampicanti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
- gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm.130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 70 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm. 35 per le specie di terza grandezza;

Classe di grandezza	altezza delle piante a maturità
a) <u>1° grandezza</u>	>20m
b) <u>2° grandezza</u>	10-20m
c) <u>3° grandezza</u>	< 10m

Nel caso di piante policormiche¹, la tutela si estende a tutte quelle che possiedono anche un solo fusto con circonferenza uguale o superiore alla citata misura.

Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cui sopra gli alberi piantati in sostituzione di altri.

Sono escluse dal campo di applicazione della presente disciplina le alberature di interesse agrario come meglio specificato nel successivo art. 5.

Art. 4 - Interventi colturali e di manutenzione effettuati dalla amministrazione comunale

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi.

Art. 5 - Norme di esclusione

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semispecializzate.

A tale scopo si definiscono:

- 1 - coltivazione specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;

¹ piante dalla cui base dipartono due o più tronchi (fusti o "cormi") o polloni.

- 2 - coltivazione semispecializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, i vivai, nonché le Rosacee da frutta (Prunoideae e Maloideae) ed altre essenze da frutta tipo vite, kiwi, noci, fichi, cachi, che non siano sottoposte a tutela dagli articoli successivi.

Le norme di esclusione cui al presente articolo non si applicano ai tutori vivi delle piante della vite.

Art. 6 - Abbattimenti di alberature in area privata

1. L'abbattimento degli alberi oggetto di salvaguardia (come specificato nell'art. 3 del presente regolamento) può essere consentito, mediante autorizzazione espressa del responsabile dell'ufficio comunale competente, in casi di stretta necessità e/o in via straordinaria.

La stretta necessità si ravvisa quando:

- gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire pericolo reale o potenziale per l'incolumità delle persone o delle cose;
- gli alberi sono secchi o presentano gravi problemi di carattere fitosanitario;
- gli alberi provocano evidenti e gravi danni a strutture ed impianti, non altrimenti risolvibili;
- esiste un mancato rispetto del Codice Civile, del Codice della Strada o di altre normative;
- gli alberi sono stati piantati senza rispettare le distanze di pertinenza e possono per questo essere di ostacolo alla crescita di altre piante o danneggiare con i loro rami manufatti o opere edili in generale;
- appartengono all'elenco di piante sconsigliate perché sono di ostacolo alla riproduzione e diffusione delle specie autoctone (piante infestanti).

La straordinarietà si ravvisa quando:

- gli alberi presentano un evidente precario sviluppo vegetativo in relazione ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
- gli alberi rendono impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia di pubblica utilità o di interesse pubblico o la realizzazione di un piano particolareggiato;
- gli alberi rendono impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di opere edili private (non rientranti nella casistica precedentemente citata) dove non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale;
- gli alberi fanno parte di un'area oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di aree verdi che comportino, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, a giudizio dell'Amministrazione comunale, una miglioria ambientale dell'esistente.

2. L'autorizzazione di cui al precedente comma deve essere richiesta mediante modello appositamente predisposto messo a disposizione sul sito dell'Amministrazione comunale, nel quale siano descritte le motivazioni della richiesta e le caratteristiche degli alberi dei quali si richiede l'abbattimento.

L'abbattimento potrà essere eseguito solo successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione, che il Comune provvederà a rilasciare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Entro il medesimo termine, in caso di mancanza dei presupposti di cui al comma 1, il Comune comunicherà il diniego, previo preavviso, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

Il tecnico comunale, nel caso in cui appaiano dubbie o non sufficienti le ragioni dell'abbattimento, può richiedere che l'interessato presenti una perizia di un tecnico abilitato; il tecnico comunale, inoltre, per situazioni complesse, può richiedere il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

Le richieste di Perizie aggiuntive o di pareri alla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio interrompono il termine sopraindicato di 30 giorni.

Il mancato riscontro del Comune nel termine di 30 giorni (fatta salva l'interruzione del termine nel caso di richiesta di perizia di un tecnico abilitato o il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio) è da intendersi come riscontro positivo.

3. In caso di grave ed imminente situazione di pericolo per le persone derivata da piante, il proprietario o altra persona avente titolo possono procedere all'abbattimento dopo la semplice comunicazione telefonica all'Ufficio Ambiente o alla Polizia Municipale, cui dovrà seguire comunicazione scritta con la precisazione dell'albero abbattuto e delle cause di imminente pericolo.

4. In situazioni di non pericolosità, l'abbattimento di alberi morti deve essere preceduto da una semplice comunicazione da inviare al Comune, il quale, tramite proprio tecnico, potrà eseguire un sopralluogo per verificare eventuali cause dolose della morte dell'albero e fornirà le prescrizioni per la sua sostituzione.

5. L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza di autorizzazione del Comune di cui ai punti precedenti del presente articolo o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano, in base all'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, le sanzioni riportate all'art. 31 del presente Regolamento.

6. Le piante abbattute (comprese quelle non più vegetanti) devono comunque essere sostituite con nuovi alberi della stessa specie (se autoctoni), ovvero con alberi di altra specie autoctona scelta dall'elenco riportato in oda al presente Titolo (Gruppi 1 e 2), entro i termini stabiliti dall'autorizzazione, seguendo i rapporti riportati nella tabella seguente:

ALBERO ABBATTUTO	IMPIANTO IN SOSTITUZIONE
Circonferenza fino a cm 70	N° 2 alberi di dimensioni minime di altezza m.3,0 o circonferenza cm 18
Circonferenza da cm 71 a cm 130	N° 4 alberi di dimensioni minime di altezza m.3,0 o circonferenza cm 18
Circonferenza da cm 131 a cm 200	N° 6 alberi di dimensioni minime di altezza m.3,0 o circonferenza cm 18
Circonferenza oltre cm 200	N° 8 alberi di dimensioni minime di altezza m.3,0 o circonferenza cm 18

In alternativa alla sostituzione, il proprietario dovrà versare all'ente la somma di € 150,00 per ogni albero non reimpiantato; tale somma sarà utilizzata dal Comune per la gestione, la progettazione, la manutenzione e il miglioramento del verde pubblico.

In caso di alberature rientranti nella classificazione di cui all'art. 12, per la sostituzione o la monetizzazione devono essere applicati i parametri indicati nel medesimo art. 12.

Non sussiste, invece, l'obbligo del reimpianto in sostituzione nel caso in cui gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti.

7. Il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento è subordinato al pagamento della somma dovuta ai sensi del precedente comma 6. La somma sarà trattenuta dal Comune in caso il richiedente intenda avvalersi della facoltà di monetizzare le compensazioni dovute. In caso contrario, sarà trattenuta a titolo di garanzia e resa al richiedente in seguito alla verifica da parte dei tecnici comunali della effettiva messa a dimora delle alberature dovute a titolo di compensazione, ovvero incamerata dal Comune nel caso in cui il privato non provveda alla sostituzione delle piante entro i termini riportati nell'autorizzazione.

8. In caso di abbattimento senza autorizzazione o danneggiamento di uno o più alberi, ogni intervento verrà considerato svolto in violazione al presente Regolamento, con conseguente applicazione delle sanzioni previste all'art. 31.e fermo restando il dovere del responsabile di provvedere alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, di provvedere al risarcimento del danno subito dalla collettività attraverso il pagamento della somma corrispondente al valore delle piante danneggiate, calcolate applicando il metodo di cui all'Allegato A, come stabilito dall'art. 31-bis.

Art. 6-bis - Abbattimenti di alberature in area pubblica

1. La gestione, la cura e la manutenzione delle alberature poste in area pubblica sono di competenza esclusiva del Comune, che le svolge avvalendosi anche di Ditte appaltatrici o mediante convenzione con associazioni, comitati o volontari.

2. Chiunque può formulare al Comune istanza di abbattimento di una o più alberature pubbliche esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) ove sussista un pericolo di crollo: in tal caso la segnalazione dovrà contenere l'individuazione precisa dell'elemento ritenuto a rischio e gli uffici comunali, previe le opportune verifiche, provvederanno alla rimozione delle alberature pericolose e alla loro eventuale sostituzione.
- 2) nel caso in cui la presenza di uno o più alberi in area pubblica impedisca al privato la piena realizzazione di un'opera finalizzata al risparmio energetico, nella fattispecie: impianto fotovoltaico. In tal caso, presupposto fondamentale ai fini dell'ammissibilità dell'istanza è che gli abbattimenti richiesti risolvano completamente il problema di ombreggiamento.

L'istanza ai sensi del precedente punto 2.2. non è comunque ammissibile in caso di alberi di pregio come definiti dal successivo art. 16 e sarà considerata accoglibile unicamente nel caso in cui l'ombreggiamento determinato alle alberature pubbliche costituisca l'unico ostacolo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, e che non siano possibili soluzioni progettuali diverse, anche non migliorative, che prescindano dalla necessità di abbattimento.

Il Comune si riserva in ogni caso la possibilità di respingere l'istanza, in caso sussistano motivazioni particolari legate alla peculiarità dell'albero da abbattere o del contesto nel quale lo stesso si colloca, previo preavviso di diniego adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990.

In caso sia richiesto l'abbattimento di più di una alberatura per la motivazione di cui al punto 2.2, il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'autorizzazione a una verifica, in contraddittorio con il proponente, degli effetti ambientali benefici ottenibili con l'installazione dell'impianto fotovoltaico in rapporto ai benefici ambientali attribuibili agli alberi dei quali si propone l'eliminazione.

3. Qualora la richiesta presentata ai sensi del precedente 2.2 sia accolta favorevolmente, le operazioni di abbattimento e ripristino dei luoghi saranno effettuate dal Comune di Savignano sul Panaro tramite ditta incaricata della manutenzione del verde comunale a carico del Richiedente. L'intervento sarà effettuato successivamente all'avvenuta installazione del fotovoltaico da parte del privato richiedente nonché a seguito del pagamento da parte dello stesso dei costi necessari.

Sono a carico del Richiedente anche i costi relativi alle pratiche di occupazione del suolo pubblico, alla regolazione del traffico veicolare, nonché tutti gli oneri di asportazione del materiale derivato dalle potature o dagli abbattimenti con obbligo di smaltimento presso strutture autorizzate.

Il richiedente dovrà inoltre compensare, prima dell'esecuzione dell'intervento di abbattimento il valore ornamentale delle piante eliminate, valutato secondo la metodologia di cui all'Allegato B.

Art. 7 Potature

1- Un albero ornamentale correttamente piantato e coltivato, rispettando le giuste distanze da altri alberi e da infrastrutture, in assenza di patologie specifiche o di situazioni particolari, non necessita di potature, al fine di rispettare e mantenere le migliori condizioni fisiologiche ed architettoniche dell'albero stesso. Da qui si desume come la potatura, nell'ambito del verde ornamentale, sia un intervento che riveste un carattere straordinario.

2 - La potatura deve essere eseguita a regola d'arte, cioè tendente a mantenere ad ogni esemplare arboreo la chioma, per quanto possibile, integra e rispondente al portamento ed alla forma propri della specie interessata. Per potatura a regola d'arte si intendono quegli interventi effettuati sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di circonferenza non superiore a 22 cm, con tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su ramo inferiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale. Questo tipo di intervento viene definito "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno". Casi particolari e debitamente documentabili, come i tutori vivi delle piantate, gelsi e salici da capitozzo, l'arte topiaria, vengono esclusi.

3 - Gli interventi potranno essere effettuati:

- per le specie a foglia caduca nel solo periodo autunno/inverno (1 novembre/15 marzo) *autunno – inverno*;
- per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo (indicativamente 15 Dicembre-15 Febbraio, 01 Luglio-31 Agosto) *inverno - estate*;
- per interventi sulle branche morte di qualsiasi specie, senza limiti temporali;
- per interventi di "potatura verde", cioè quella eseguita con le piante in fase vegetativa, dalla fase di distensione delle foglie fino alla fine di giugno, è ammessa solamente per interventi di piccola entità e motivati da esigenze particolari.

4 - In caso di grave ed imminente situazione di pericolo derivata da rami o parti di alberi, ad esempio danni prodotti sugli alberi da eventi metereologici, sono ammessi interventi di potatura su rami di circonferenza superiore a 35 cm e in epoche diverse da quelle previste. Gli interventi dovranno essere comunicati all'ufficio ambiente entro 24 ore dalla loro esecuzione.

5 - L'esecuzione di tagli di potatura su rami di circonferenza superiore a 35 cm o in epoche non ottimali (punti 1 e 2 precedenti) e che coinvolga l'intera chioma dell'albero deve essere comunicato all'ufficio ambiente, che procederà tempestivamente ad esprimere parere in merito. Trascorsi 30 giorni dall'avvenuta presentazione, se non vi sono state comunicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, si potrà procedere. In caso contrario dovranno essere rispettate le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale.

6 - I tagli che interrompono il fusto (capitozzature) o gli interventi di potatura di branche o rami di circonferenza superiore a cm 62 si configurano a tutti gli effetti come abbattimento e come tale sono disciplinati (vedi art. 6 del presente regolamento), in questo caso non sussiste l'obbligo di reimpianto solo nel caso in cui il danno determinato non sia irreversibile.

7 - Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni del presente articolo comportano la sanzione di cui all'art. 31, per ogni pianta potata, (indicata all'Art. 35 Capitolo VIII del presente Regolamento), a carico dell'ESECUTORE dell'intervento, sia esso il proprietario o la ditta che ha effettuato materialmente la potatura.

8 - Sono vietati interventi di qualsiasi genere su alberature e sul verde in generale di competenza pubblica, salvo particolari accordi di collaborazione concordati e rigorosamente regolamentati col Servizio tecnico comunale competente.




fig.1 Esempi di errati interventi di potatura (capitozzatura)




fig.2 Esempi di tagli corretti e scorretti

Art. 8 Danneggiamenti

1 - Gli interventi volti a danneggiare l'essenza arborea senza comprometterne la vita, comportano la sanzione di cui all'art. 31.

2 - I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

3 - E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento anche parziale del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.

4 - Per la valutazione dei danni causati a piante e ad aree verdi si dovranno considerare oltre alle ammende previste, le somme necessarie al ripristino delle condizioni iniziali o se questo non è possibile, al risarcimento del danno subito, valorizzato con il metodo previsto nell'allegato A.

Art. 9 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

1 - Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente di cui al precedente art. 8 (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

2 - All'interno dell'area di pertinenza delle alberature è vietata ogni variazione del piano di campagna originario, l'interramento di materiali inerti o di altra natura e il transito di mezzi pesanti.

3 - Nel caso in cui, per carenza di spazio, si renda indispensabile il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, queste andranno adeguatamente protette dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (ad es. vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

4 - Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere adeguatamente protette da manufatti, adeguatamente studiati per il movimento del personale e la movimentazione delle merci.

Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.

Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale-cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

5 - Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

6- Nel caso in cui, a seguito della chiusura del cantiere, le alberature dovessero risultare danneggiate, il proprietario dell'area dovrà procedere al reimpianto, ovvero alla compensazione delle stesse, ai sensi del comma 8 del precedente art. 6.

Art. 10 - Aree di pertinenza delle alberature

1 - Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo della chioma e delle radici, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

- per piante di terza grandezza (altezza < 10 m) m. 2 di raggio
- per piante di seconda grandezza (altezza 10 – 20m) m. 4 di raggio
- per piante di prima grandezza (altezza >20m) m. 6 di raggio

2 - Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili purché sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbata o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

- per piante di terza grandezza (altezza < 10m) mq. 4 ($\varnothing \cong$ cm 110)
- per piante di seconda grandezza (altezza 10-20m) mq. 6 ($\varnothing \cong$ cm 140)
- per piante di prima grandezza (altezza >20m); mq.10 ($\varnothing \cong$ cm 180)
- gli interventi di posa delle pavimentazioni non comportino sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm.15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

3 - Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal PRG vigente, sono da considerarsi non edificabili.

4 - Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra.

5 - Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

Art. 11 - Distanze minime di impianto

1 - Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.92, agli artt. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica, della normativa di polizia idraulica dei fiumi, degli usi e costumi della Provincia di Modena, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime tra il punto di impianto e costruzioni, alberi limitrofi, ecc. :

Alberi che a pieno sviluppo avranno altezza oltre m. 20 (esempio: farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc.):	10 m
Alberi che a pieno sviluppo avranno altezza da 10 a 20 m. (acero campestre, carpino bianco, ecc.):	6 m
Alberi che a pieno sviluppo avranno altezza fino a 10 m. (Cercis, Prunus spp, ecc.)	4 m
Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare (pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.):	4 m

2 - Per le distanze dai confini, vengono considerate minime le misure di seguito indicate:

piante di terza grandezza	(altezza < 10m)	3 m
piante di seconda grandezza	(altezza 10-20m)	5 m
piante di prima grandezza	(altezza >20m)	7 m

3 - Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m. 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art.2.1.06, in conformità allo stesso articolo dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm. 30 attorno al cavo.

4 - Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

piante di terza grandezza	(altezza < 10m)	2m
piante di seconda grandezza	(altezza 10-20m)	3 m
piante di prima grandezza	(altezza >20m)	4 m

5 - In conformità agli articoli n° 52 e 55 del DPR del 11.07.80 n° 753 e all'articolo n°4 della legge 12.11.68 n° 1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:

		altezza massima delle piante a maturità aumentata di:
alberi di altezza	>4m	m.2
arbusti ed alberi di altezza e siepi di altezza	<4m >1,5m	m. 6
siepi con altezza	<1,5m	m. 5

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m. 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Per le aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinate a bosco ad una distanza minore di m. 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

Art. 12 - Norme per gli interventi edilizi

1. In occasione di interventi edilizi saranno da osservare le specifiche tutele sulle alberature esistenti previste per ciascuna destinazione urbanistica dallo strumento urbanistico vigente.

2 - In tutti gli interventi edilizi si dovranno adottare le norme relative alla salvaguardia della vegetazione esistente previste nell'art. 9 del presente Regolamento.

3- Nel caso in cui gli alberi rendano impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di opere edili private, attuabili tramite intervento diretto, qualora non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale, si applicano le disposizioni del precedente art. 6.

4 – La progettazione del verde privato dovrà rispettare la disciplina prevista dallo strumento urbanistico vigente. In caso di interventi edilizi convenzionati, l'eventuale abbattimento di alberature esistenti, la realizzazione delle nuove aree verdi e la messa a dimora di nuove essenze sono demandate agli accordi tra il Comune e il soggetto attuatore stabiliti dalla convenzione, i cui contenuti dovranno rispettare le previsioni dello strumento urbanistico vigente.

5 – In allegato alla richiesta del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione primaria dovrà essere presentato un elaborato che sovrapponga gli impianti tecnologici in progetto alle alberature esistenti e alla sistemazione a verde di progetto. Il progetto del verde dovrà inoltre prevedere un sistema di irrigazione comandato da apposita centralina accessibile da area pubblica a copertura dell'intera area da cedere al comune.

Le opere di urbanizzazione primaria (marciapiedi, ciclabili, cordoli, ecc.) realizzate nell'ambito di comparti edilizi, devono essere cedute al comune con le necessarie garanzie di inibizione della crescita delle erbe infestanti (tessuto – non tessuto).

Per evitare l'effetto d'osmosi tra terreno e manufatti cementizi i perimetri delle aree verdi dovranno essere opportunamente isolate con apposita guaina impermeabile.

Art. 13 - Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al rispetto degli aspetti naturali, ecologici, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico - ambientali. Sono esclusi dal rispetto del presente articolo, i cimiteri, i parchi e/o giardini e simili, in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

Sono fatti salvi i singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

L'impianto delle specie del gruppo 4 non è ammesso per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

Interventi di rinaturalizzazione (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. Sono consentite pertanto esclusivamente quelle essenze che vegetavano nelle foreste padane, vale a dire alberi ed arbusti del solo gruppo 1 e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le specie ibride o incroci. Possono essere usate specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento dell'ecosistema.

Zone agricole

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

Potranno pertanto essere messi a dimora alberi e arbusti dei gruppi 1 e 2 e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito inoltre l'impianto di specie di essenze del gruppo 3 all'interno delle aree cortilive fino ad un massimo del 20% riferito al numero di piante per tipologia di alberi e per tipologia arbusti (20% complessivo delle 2 tipologie).

Verde urbano

Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Si consiglia l'uso prevalente di latifoglie decidue (almeno l'80% del totale), privilegiando le specie botaniche indicate dei gruppi 1 e 2, ma inserendo alberi ed arbusti di specie diversa e comprensivi delle forme ornamentali, lasciando così maggior discrezionalità nella scelta.

Gli interventi all'interno dell'area urbana, anche se fortemente artificiale ed antropizzata, mirano comunque ad un miglioramento ambientale attraverso l'impiego di vegetazione autoctona.

LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI

GRUPPO 1 Piante autoctone

ALBERI

1	Acer campestre	Acero campestre
2	Alnus glutinosa	Ontano nero
3	Alnus incana	Ontano bianco
4	Carpinus betulus	Carpino bianco
5	Fraxinus excelsior	Frassino maggiore
6	Fraxinus ornus	Ornello
7	Fraxinus oxycarpa	Frassino meridionale
8	Malus sylvestris	Melo selvatico
9	Mespilus germanica	Nespolo
10	Ostrya carpinifolia	Carpino nero
11	Populus alba	Pioppo bianco
12	Populus canescens	Pioppo grigio
13	Populus nigra	Pioppo nero
14	Populus tremula	Pioppo tremulo
15	Prunus avium	Ciliegio selvatico
15	Prunus domestica	Susino selvatico
17	Pyrus communis	Pero selvatico
18	Pyrus pyraeaster	Perastro
19	Quercus petraea	Rovere
20	Quercus pubescens	Roverella
21	Quercus robur	Farnia
22	Salix alba	Salice bianco
23	Salix fragilis	Salice fragile
24	Salix triandra	Salice da ceste
25	Sorbus domestica	Sorbo domestico
26	Sorbus torminalis	Ciavardello
27	Tilia cordata	Tiglio riccio
28	Tilia platyphyllos	Tiglio nostrale
29	Ulmus glabra	Olmo riccio
30	Ulmus minor	Olmo campestre

ARBUSTI

1	Berberis vulgaris	Crespino
2	Buxus sempervirens	Bosso
3	Colutea arborescens	Vescicaria
4	Cornus mas	Corniolo
5	Cornus sanguinea	Sanguinella
6	Corylus avellana	Nocciolo
7	Cotinus coggyria	Scotano
8	Crataegus monogyna	Biancospino monostilo
9	Crataegus oxyacanta	Biancospino distilo
10	Euonymus europeus	Fusaggine
11	Hedera helix	Edera
12	Hippophe rhamnoides	Olivello spinoso
13	Humulus lupulus	Luppolo
14	Laburnum anagyroides	Maggiociondolo
15	Ligustrum vulgare	Ligustro
16	Lonicera caprifolium	Caprifoglio
17	Lonicera xylosteum	Madreselva pelosa
18	Paliurus spina-christi	Marruca
19	Prunus spinosa	Prugnolo
20	Pyracanta coccigea	Agazzino
21	Rhamnus catartica	Spin cervino
22	Rhamnus frangula	Frangola
23	Rosa canina	Rosa canina
24	Rubus caesius	Rovo piccolo
25	Rubus ulmifolius	Rovo
26	Salix cinerea	Salice grigio
27	Salix eleagnos	Salice da ripa
28	Salix purpurea	Salice rosso
29	Sambucus nigra	Sambuco nero
30	Viburnum lantana	Lantana
31	Viburnum opulus	Pallon di maggio
32	Vitis vinifera	Vite selvatica

GRUPPO 2 Altre piante consigliate

ALBERI

1	Celtis australis	Spaccasassi, Bagolaro
2	Ficus carica	Fico
3	Juglans regia	Noce
4	Malus domestica	Melo
5	Morus alba	Gelso
6	Morus nigra	Moro
7	Populus nigra v. Italica	Pioppo cipressino
8	Prunus armeniaca	Albicocco
9	Prunus cerasifera	Mirabolano
10	Prunus cerasus	Amarena
11	Prunus persica	Pesco
12	Punica granatum	Melograno
13	Pyrus cydonia	Cotogno selvatico
14	Salix viminalis	Salice da vimini
15	Taxus baccata	Tasso
16	Ulmus laevis	Olmo ciliato

GRUPPO 3 Specie non catalogate

Tutte le restanti specie di alberi e arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo 4 e 5.

GRUPPO 4 Specie vegetali non autoctone e non naturalizzate di cui si sconsiglia l'impianto

1	Abies ss.pp
2	Albizzia julibrissin
3	Acer negando
4	Catalpa bignonioides
5	Camacyparis ss.pp
6	Cupressocyparis leylandi
7	Cupressus arizonica
8	Cedrus ss.pp
9	Pauwlonia
10	Pinus ss.pp
11	Populus euroamericana
12	Thuia ss.pp

GRUPPO 5	Specie infestanti	
1	Ailanthus altissima	Ailanto
2	Amorpha fruticosa	Falso indaco, amorfa
3	Robinia pseudoacacia	Robinia

ad eccezione delle loro varietà non infestanti

Art. 14 - Difesa fitosanitaria

Per la lotta contro i parassiti e la difesa fitosanitaria in generale, il Comune di Savignano sul Panaro recepisce le disposizioni del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (D.Lgs. 150/2012 – D.M. 22 gennaio 2014) nonché della deliberazione di Giunta regionale n. 2051/2018 e successive modifiche e integrazioni, e si propone di perseguire i seguenti obiettivi generali:

- ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
- promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
- proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
- tutelare i consumatori;
- salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
- conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi;

Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle aree extra agricole frequentate dalla popolazione e le aree agricole adiacenti o prossime alle aree frequentate dalla popolazione

Per "aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" si intendono:

- parchi e giardini pubblici;
- campi sportivi
- aree ricreative
- cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici,
- parchi gioco per bambini,
- superfici in prossimità di strutture sanitarie,
- piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze,
- aree monumentali e loro pertinenze,
- aree archeologiche e loro pertinenze,
- aree cimiteriali e loro aree di servizio.

Gli utilizzatori professionali che svolgono attività di difesa fitosanitaria in prossimità di tale aree sono vincolati ai sensi delle disposizioni sopra richiamate a:

- rispettare le prescrizioni sui prodotti impiegabili,
- segnalare preventivamente i trattamenti
- rispettare distanze minime
- adottare idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti dei trattamenti.

Art. 14.1 - Linee generali per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

1. L'uso dei prodotti fitosanitari costituisce potenziale pericolo per la salute pubblica, essendo questi in varia misura tossici e nocivi per l'uomo, gli animali e l'ambiente. Ne consegue che l'uso improprio ed eccessivo dei prodotti fitosanitari anche molto tossici, specie in ambito urbano, da parte di singoli cittadini non esperti nel loro impiego e nelle precauzioni da adottare, può costituire un grave rischio.

2. Fermo restando quanto riportato negli articoli precedenti, si impone il ricorso a trattamenti fitosanitari solo in caso di reale pericolo per la sopravvivenza e lo sviluppo della pianta colpita da agenti patogeni.

3. Sono da privilegiare misure di controllo con metodi alternativi (meccanici, fisici e biologici) e di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) 1107/09, con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento CE 889/08.

4. I prodotti fitosanitari devono essere applicati adottando tecniche che consentano di limitare al massimo le quantità somministrate e di ridurre il più possibile la dispersione al di fuori del bersaglio, al fine di una maggiore tutela dell'uomo e dell'ambiente. Quest'obiettivo può essere perseguito anche attraverso l'ottimizzazione dei mezzi di distribuzione. In genere solo il 25 - 50 % della soluzione distribuita arriva direttamente sul bersaglio e risulta quindi efficace ai fini del contenimento delle avversità. E' pertanto necessario adottare tutte le soluzioni che consentano di aumentare la percentuale di prodotto utile, riducendo nel contempo la quantità complessivamente distribuita nell'ambiente. Il più efficace e immediato modo per ridurre la quantità di fitofarmaco impiegata è rappresentato dal ricorso a macchine irroratrici ed altre attrezzature efficienti e correttamente tarate e regolate sia per ridurre la dispersione fuori bersaglio sia per consentire un'ottimale azione di difesa della pianta. Nel caso in cui si affidi a terzi la realizzazione di trattamenti su colture ornamentali o da frutto in ambito urbano è opportuno verificare che le attrezzature siano periodicamente tarate e controllate.

5. In ogni caso è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008. I prodotti eventualmente utilizzati non dovranno in ogni caso contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Art. 14.2 - Impiego di prodotti fitosanitari ad azione antiparassitaria in ambito extra - agricolo

1. I disposti del presente articolo non si applicano nell'ambito dell'effettuazione delle operazioni colturali a carico di coltivazioni all'interno delle aziende agricole.

2. L'impiego di prodotti fitosanitari ad azione antiparassitaria in aree a verde pubblico o su alberature stradali di competenza pubblica, internamente e esternamente ai perimetri dei centri abitati, è subordinato all'osservazione delle seguenti prescrizioni:

- a) è consentito esclusivamente l'utilizzo di miscele registrate come prodotti fitosanitari;
- b) è vietato l'utilizzo di preparati identificati come "prodotti fitosanitari per piante ornamentali" (PPO);
- c) è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari che riportino in etichetta l'avvertenza "PERICOLO", indipendentemente dalla categoria di pericolo (Regolamento Europeo 1272/2008, "CLP");
- d) La coltura trattata deve rientrare nel campo di impiego riportato nell'etichetta del prodotto utilizzato;
- e) Oltre che per la coltura, il prodotto deve essere autorizzato anche per il patogeno che si vuole combattere, il quale, di conseguenza, deve essere specificato in etichetta;
- f) Per trattamenti endoterapici (iniezioni al tronco), possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari appositamente autorizzati all'impiego;
- g) All'interno dei giardini scolastici e nelle loro immediate vicinanze, l'impiego di prodotti fitosanitari è consentito tassativamente ed esclusivamente per il controllo di gravi infestazioni potenzialmente nocive per la salute degli studenti o per il controllo di fitopatologie a carico esclusivamente di essenze arboree ad alto fusto, che mettano a serio rischio la sopravvivenza delle stesse. Soprattutto in queste particolari circostanze deve essere privilegiato l'utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica come da comma 3 del precedente articolo 14;

3. l'impiego di prodotti fitosanitari ad azione antiparassitaria in ambito privato e domestico, a carico di essenze vegetali ornamentali e non produttive, internamente e esternamente ai perimetri dei centri abitati, è subordinato all'osservazione delle seguenti prescrizioni:

- a) è consentito esclusivamente l'utilizzo di prodotti identificati come "prodotti fitosanitari per piante ornamentali" (PPO);
- b) è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari non identificati come "prodotti fitosanitari per piante ornamentali", soprattutto se riportanti in etichetta l'avvertenza "PERICOLO", indipendentemente dalla categoria di pericolo (Regolamento Europeo 1272/2008 "CLP");
- c) in etichetta deve essere riportato il patogeno che si vuole combattere e la coltura che si vuole trattare.

4. l'impiego di prodotti fitosanitari ad azione antiparassitaria in ambito privato e domestico, a carico di essenze coltivate per uso alimentare (piante da frutto e ortaggi), internamente e esternamente ai perimetri dei centri abitati, è subordinato all'osservazione delle seguenti prescrizioni:

- a) è consentito anche l'utilizzo di preparati registrati come prodotti fitosanitari;

b) è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari che riportino in etichetta l'avvertenza "PERICOLO", indipendentemente dalla categoria di pericolo (Regolamento Europeo 1272/2008 "CLP");

c) La coltura trattata deve rientrare nel campo di impiego riportato nell'etichetta del prodotto utilizzato;

d) Oltre che per la coltura, il prodotto deve essere autorizzato anche per il patogeno che si vuole combattere, il quale, di conseguenza, deve essere specificato in etichetta.

5. Qualora i disposti del presente articolo siano in contrasto con le normative vigenti e/o emanate successivamente all'approvazione del presente Regolamento, e in generale con tutte le disposizioni emanate da organi competenti in merito, si intendono automaticamente derogati o abrogati, in tutto o in parte.

Art. 14.3 - Impiego di prodotti fitosanitari ad azione erbicida

1. Su tutto il territorio del Comune di Savignano sul Panaro, internamente e esternamente ai perimetri dei centri abitati, in ambito privato e domestico, al di fuori delle aziende agricole, è fatto divieto di utilizzare prodotti fitosanitari ad azione erbicida per il controllo della flora infestante; la lotta chimica dovrà essere sostituita con metodi alternativi, quali l'eradicazione manuale e/o meccanica o il diserbo con acqua calda.

Art. 14.4 - Sistemi di contenimento della deriva

1. Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle zone adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione, con particolare riferimento ai gruppi vulnerabili, è previsto il divieto di utilizzo a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, R68.

Ad una distanza inferiore di m 30 definita come "distanza di sicurezza", i prodotti fitosanitari sopraelencati non possono essere utilizzati nelle aree agricole prossime a:

- parchi e giardini pubblici;
- campi sportivi;
- aree ricreative;
- cortile e aree verdi all'interno di plessi scolastici, scuole dell'infanzia, asili nido, centri diurni per l'infanzia;
- parchi gioco per bambini;
- superfici in prossimità di strutture sanitarie e istituti di cura;
- sentieri natura, percorsi salute, aree di sosta e piste ciclabili.

2. Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato e fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dell'Autorità locale competente, la distanza di sicurezza è ridotta a 10 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

- a) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equivalente, tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 m;
- b) presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arrivi fino a terra;
- c) utilizzo di sistemi di regolazione della direzione del flusso d'aria in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
- d) utilizzo di sistemi per la regolazione della quantità di aria, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria; in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 m trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'appezzamento.

Art. 14.5 – Avviso alla popolazione

1. Gli utilizzatori professionali devono segnalare l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari secondo le seguenti modalità:

- per le colture estensive e industriali: prima dell'inizio del trattamento e per tutta la durata dell'operazione sul lato dell'appezzamento trattato, prossimo all'area frequentata dalla popolazione, dovranno essere esposti cartelli, uno all'inizio e uno alla fine con il seguente contenuto: "Trattamento fitosanitario in corso";
- per le colture ortofrutticole e la vite: dall'impianto, o comunque prima dell'inizio dei trattamenti, sino all'estirpazione sul lato dell'appezzamento trattato, prossimo all'area frequentata dalla popolazione, dovranno essere apposti cartelli, uno all'inizio ed uno alla fine con il seguente contenuto: "Area soggetta a trattamenti fitosanitari del periodo" (es. dal 15 marzo al 15 luglio).

2. In caso di trattamenti effettuati al di fuori del periodo riportato nel cartello sopra descritto (es. trattamenti invernali) occorre utilizzare i cartelli previsti per le colture estensive descritti al punto precedente.

3. Gli utilizzatori professionali che effettuano trattamenti in aree agricole che si trovano ad una distanza inferiore a 10 metri da piste ciclabili, sentieri natura, percorsi salute e aree di sosta devono sempre segnalare il trattamento tramite il cartello “Trattamento fitosanitario in corso” prima di ogni trattamento.

I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche:

- il materiale deve essere resistente agli urti e alle intemperie;
- deve essere collocato ai confini delle aree agricole oggetto del trattamento in modo tale da garantire una buona visibilità e comprensione dal punto di normale passaggio delle persone;
- la loro sistemazione deve avvenire ad una altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale del passante tenendo conto di eventuali ostacoli.

Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse a calpestio, ecc.;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

Gli interventi curativi potranno essere effettuati solo con prodotti a bassa tossicità, sia per l'uomo che per gli animali, appartenenti alle classi 3 e 4 dei presidi fitosanitari, dando la priorità ai prodotti di origine naturale ammessi nell'agricoltura biologica.

Il servizio ambiente del comune è a disposizione per fornire tutte le indicazioni del caso.

Art. 14.6 Interventi di lotta obbligatoria

In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le seguenti norme di Lotta Obbligatoria:

D.M. 17 aprile 1998 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano “*Ceratocystis fimbriata*”.

Gli abbattimenti delle piante infette vanno effettuati nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzando poi la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici uniti a mastici o colle vinaviliche.

Trasporto e smaltimento del legname infetto: se i residui degli abbattimenti non vengono distrutti sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il trattamento Kiln Dried.

Potature dei platani: Nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.

D.M. 27 marzo 1996 Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica.

Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2 %, alcool etilico al 60 % o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.

D.M. 29 novembre 1996 Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)

E' fondamentale l'impiego di materiale vivaistico esente dal virus.

D.M. 17 aprile 1998 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la Processionaria del pino "*Thaumetopoea pytiocampa*"

E' fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali *tra dicembre e febbraio*, (ove questi siano raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei maschi *tra giugno e settembre*. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio-alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso. In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotti a base di *Bacillus thuringiensis* ssp. *kurstaki*, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto - inizio settembre.

Al fine di limitare la diffusione della Processionaria del Pino e considerato che le alberature su cui più facilmente si insedia sono quelle di *Pinus nigra*, si fa divieto su tutto il territorio comunale di piantare nuovi esemplari della specie arborea di *Pinus nigra*.

D.M. 22 novembre 1996 Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio *Matsucoccus feytaudi* (Ducasse).

L'eventuale presenza di focolai e di casi sospetti deve essere prontamente segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale: si rammenta infatti che quando gli attacchi interessano ampi fronti, l'avanzata della cocciniglia diviene inarrestabile.

Art. 15 - Controllo della vegetazione spontanea

1. Posto che anche dalla comunità scientifica giungono pareri discordanti circa il livello quantitativo e temporale del degrado delle molecole del principio attivo dei diserbanti e della loro eventuale/probabile cancerogenicità, e la ricerca e la sperimentazione hanno comunque messo in evidenza il rischio di dilavamento a seguito di eventi meteorici dei diserbanti distribuiti sul terreno e del conseguente possibile inquinamento delle acque sotterranee;

Posto che in frutticoltura l'utilizzo del diserbante non è collegato direttamente alla difesa delle colture e che quindi il suo non utilizzo non compromette in ogni caso la qualità del prodotto, e la conseguente remunerazione, si reputa che l'uso di diserbanti chimici anche in ambito agricolo, debba sempre essere valutato come soluzione residuale, laddove altre soluzioni non siano praticabili come il diserbo meccanico, lavorazione superficiale del terreno o pirodiserbo.

L'impiego di prodotti fitosanitari ad azione erbicida all'interno delle aziende agricole, internamente e esternamente ai perimetri dei centri abitati, è subordinato all'osservazione delle seguenti prescrizioni:

- a) è vietato l'utilizzo di diserbanti chimici nei fossi e lungo le strade;
- b) è vietato l'utilizzo di diserbanti ad una distanza inferiore a 20 m dalle sponde di laghetti, da ogni corso d'acqua superficiale naturale o artificiale, pozzo o presa d'acqua;
- c) è vietato l'utilizzo di diserbanti ad una distanza inferiore a 7 m dai confini poderali; è consentito, in deroga, l'impiego di diserbanti al di sotto del suddetto limite nel caso di aziende agricole confinanti, esclusivamente se entrambe consenzienti e solo lungo il confine in comune, fermo restando che il confine non sia delimitato da un fosso o da un corso d'acqua, casistiche per le quali vige il limite di metri 20 di cui alla precedente lettera b.

Art. 16 - Alberi monumentali

1. Sono considerati alberi di pregio:

- le piante inserite nell'elenco degli alberi monumentali di cui alla L.R. n. 2/77;
- quelli contenuti nell'elenco allegato al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 5450 del 19/12/2017
- gli esemplari arborei monumentali tutelati in forza dello strumento di pianificazione comunale vigente

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Per facilitare l'accesso a possibili agevolazioni previste dalle norme di settore, l'eventuale presenza di alberi di pregio dovrà essere segnalata:

- dall'Amministrazione pubblica agli uffici provinciali regionali competenti;
- dai privati all'Amministrazione comunale,

2. Interventi sull'esistente:

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.

Il proprietario degli alberi di pregio, sia privato che Ente pubblico, è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

Gli interventi necessari alla tutela ed alla conservazione degli alberi monumentali andranno concordati con il Servizio Ambiente del Comune di Savignano sul Panaro, che potrà richiedere i fondi necessari all'Istituto per i beni artistici, culturali ed ambientali della Regione Emilia Romagna

3 - Abbattimenti senza autorizzazione.

E' in ogni caso vietato abbattere o danneggiare gli alberi tutelati, isolati o compresi in filare.

In caso di abbattimento senza autorizzazione o di interventi che compromettano la vita delle essenze arboree, è prevista, in base all'art. 7 bis del D.L. 18.8.2000, n. 267, la sanzione amministrativa di cui art. 31 del presente regolamento.

E' fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale.

In caso di danneggiamento o abbattimento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente Regolamento. Si applicano pertanto l'art. 6, comma 8, e l'art. 8 del presente regolamento in materia di risarcimento del danno.

L'esemplare indebitamente abbattuto o danneggiato, inoltre, dovrà essere sostituito con un esemplare della stessa specie, allevato in zolla o in vaso, con la circonferenza del fusto misurata ad un metro da terra non inferiore a 40 cm. L'esemplare in questione dovrà essere approvato dall'ufficio tecnico comunale competente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare il luogo di impianto, qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche ed ambientali.

Art. 17 - Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale

1 - Per giardino storico si intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico.

Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, è testimonianza di un'epoca e di una cultura. Come tale, il giardino storico deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.

2 - Gli interventi, anche a carattere manutentorio, effettuati nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, sono disciplinati dallo strumento urbanistico comunale vigente.

3 - L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.

In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 18 - Ambito d'applicazione

Fatto salvo quanto previsto anche dal vigente Regolamento di polizia Urbana, il presente regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 19 - Destinatari

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

Art. 20 - Interventi vietati

1. E' tassativamente vietato:

- a. ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- b. eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
- c. raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno nonché calpestare le aiuole;
- d. la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
- e. abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- f. permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
- g. raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici;
- h. provocare danni a strutture e infrastrutture;
- i. inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- j. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- k. permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali, i giardini e i marciapiedi delle pubbliche vie, al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- l. l'uso di qualsiasi mezzo a motore; è consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini);

quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano;

m. i bambini, per quanto possibile, devono essere accompagnati ai giardini pubblici e agli spazi verdi destinati all'infanzia, senza l'ausilio di veicoli motorizzati.

2. La raccolta di frutti è consentita in piccole quantità nei parchi dove siano presenti alberi da frutto.

3. Su richiesta dei singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare iniziative di carattere sportivo, socio-culturale e ricreativo.

L'uso delle aree a verde pubblico deve avvenire nel massimo rispetto degli utenti, degli elementi naturali, dei manufatti e delle attrezzature presenti.

Art. 21 - Interventi prescritti

E' fatto obbligo:

- a. di tenere i cani al guinzaglio o , in alternativa, con museruola, e comunque, nelle aree di sgambamento libero, di evitare che possano infastidire persone e animali;
- b. di fare equitazione solo al passo, nei percorsi riservati ed evitando di disturbare altre persone;
- c. di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di gettarli negli appositi cestini portarifiuti;
- d. di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

Art. 22 - Deroghe

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione comunale, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali: interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'asporto di piante infestanti, l'accensione di fuochi, l'uso di mezzi agricoli o speciali, l'esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente Regolamento.

TITOLO III - NORME INTEGRATIVE

Art. 23 - Smaltimento dei resti organici derivanti da sfalci e potature.

1. Il materiale organico derivante dallo sfalcio di tappeti erbosi e dalle potature di alberi ed arbusti e dalla raccolta delle foglie costituisce una risorsa importante per la fertilità dei terreni.

I prodotti della combustione di residui organici, specialmente in fuochi liberi, sono nocivi alla salute ed alla pubblica incolumità e possono causare molestie superiori alla soglia di normale tollerabilità nelle persone esposte ai fumi. Gli stessi incrementano inoltre in modo significativo la concentrazione di polveri sottili in atmosfera.

I suddetti inconvenienti possono essere incrementati da errate ed improprie modalità di combustione o dall'incuria nella conduzione dei fuochi.

2. Le modalità di smaltimento di tali materiali devono essere prioritariamente effettuate mediante il compostaggio o la coppatura in loco ai fini del riutilizzo, quando possibile.

3. Sono consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri per ettaro dei materiali vegetali (di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), D.Lgs 152/2006) che, qualora effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti.

Tali attività devono essere svolte secondo le indicazioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terre di Castelli, che si intendono applicabili a tutto il territorio comunale (2).

5. Chi intende procedere alla combustione del materiale organico, nel rispetto delle predette prescrizioni deve darne comunicazione verbale o telefonica all'ufficio tecnico entro il giorno precedente alla data di accensione dei fuochi specificando:

- generalità e recapito del richiedente;
- il luogo dove avverrà la combustione;
- la data prevista per l'accensione dei fuochi;
- le motivazioni che hanno reso necessaria la combustione al di fuori dei periodi predetti;

² Regolamento di Polizia Urbana (DC Unione Terre di Castelli n. 30/2015) – **Art. 12 – Accensione di fuochi.**

1) Fatto salvo il rispetto di norme specifiche in materia ed in particolare le norme di Polizia Forestale per le relative aree ovvero i territori collinari e montani sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art 13 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali (di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), D.Lgs 152/2006), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Tali attività possono essere esercitate rispettando le seguenti modalità e limitazioni:

- è vietato l'uso di materiali diversi per alimentare il fuoco durante l'accensione;
- è vietata in ogni caso la combustione di materiale umido;
- l'accensione dei fuochi può avvenire unicamente nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione modesta, ma sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera, a partire dalle ore 8,30 e fino alle ore 12,30 fermo restando che i fuochi accesi non potranno essere alimentati dopo le ore 13,30;
- nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le Prescrizioni di massima e polizia forestale, che prescrivono di procedere all'abbruciamento in assenza di vento e in giornate preferibilmente umide. In tale caso, almeno quarantotto ore prima dell'accensione del fuoco, occorre avvisare il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.
- l'accensione dei fuochi deve avvenire alla massima distanza possibile da fabbricati, insediamenti civili e strade principali, avendo cura che il vento non porti i fumi nella loro direzione.

Il fuoco deve essere custodito.

- I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

- è sempre vietata, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione.

2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59 c.2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

5) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività abusiva.

6) Le violazioni di cui ai commi 3) e 4) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo massimo EURO 75,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

7) Per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico si applicano le sanzioni previste dalle prescrizioni di massima e polizia forestale.

Art. 24 - Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte.

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere.

Art. 25 - Sfalcio di fossi e controllo della vegetazione presso le strade

A fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti, anche per la parte comunale, con interventi eseguiti entro maggio e settembre di ogni anno.

Dell'avvenuta esecuzione di ciascun intervento dovrà essere data notizia all'ufficio tecnico comunale, allegando documentazione fotografica del contesto prima e dopo l'intervento.

E' vietato l'utilizzo del fuoco e di prodotti chimici per il diserbo dei fossi stradali.

Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento del fosso, al fine di garantire un corretto deflusso delle acque. E' vietato abbandonare in strada i resti vegetali.

Oltre a queste operazioni i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 7 del presente Regolamento, al quale si può derogare solo in caso di eccezionale emergenza, dovranno provvedere ad eseguire le seguenti opere:

- taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché eliminazione della vegetazione esistente sui cigli dei fossi stradali;
- regolazione delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade al fine di non ostacolarne la visibilità.

L'Amministrazione comunale, oltre alle sanzioni amministrative compendiate nella tabella di cui all'art. 31 del presente Regolamento, farà eseguire i lavori d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.

Art. 26 Salvaguardia di fontanili maceri e specchi d'acqua

I fontanili e maceri, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati. E' vietato il loro riempimento con terra o altri materiali, e deve esserne evitato il prosciugamento, fatta salva la sussistenza di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti.

Gli interventi di riempimento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di riempimenti anche parziali, non autorizzati, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 31, il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.

E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

Art. 27 - Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua

E' di norma vietata tombare fossati e corsi d'acqua. Eventuali deroghe possono essere previste per comprovati problemi igienico-sanitari ed in ogni caso occorre apposita autorizzazione delle autorità competenti (servizio provinciale delle risorse idriche e della difesa del suolo)

In caso di soppressione o tombamento anche parziale, non autorizzati oltre la sanzione amministrativa di cui all'art. 31 il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.

Sono esclusi gli interventi realizzati dal Comune o da altri Enti per ragioni di pubblica utilità.

I tagli di vegetazione ripariale sui corsi d'acqua da parte dei privati non sono ammessi salvo precisa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

Art 28 - Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati ed è vietato il loro danneggiamento.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

La gestione delle siepi e degli arbusti nelle aree agricole è disciplinata dallo strumento urbanistico comunale vigente.

Art. 29 - Riempimenti di avvallamenti, ricarichi, ricaricatori e movimentazioni di terra

Sono di norma vietati tutti gli interventi, (ad esclusione delle normali pratiche agricole), effettuati in zona agricola e comunque in aree extraurbane che comportino variazioni della morfologia e della composizione del suolo quali ricarichi e movimentazioni significativi di terra (art. 8 LR 31/2002), escavazioni, tombamenti ecc.

Tali interventi possono essere autorizzati dal Comune solo se sussistono particolari motivazioni di carattere igienico-sanitario o naturalistico (es. creazione di zone umide).

Art. 30 - Recinzioni

Poiché le siepi costituiscono un elemento favorevole alla biodiversità e contribuiscono al riequilibrio ecologico, è auspicabile che le stesse vengano utilizzate a integrazione delle recinzioni, soprattutto nelle zone agricole.

La siepe dovrà essere costituita esclusivamente da specie autoctone di cui al gruppo 1°.

TITOLO IV -

SANZIONI, RISARCIMENTO DANNI, NORME FINANZIARIE.

Art. 31 - Sanzioni

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento o da quelli richiamati nell'articolo, da Euro 25,00 a Euro 500,00, in base all'art. 7 bis del T.U.E.L., Decreto L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.

2. Con separato provvedimento adottato ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689, la Giunta stabilisce l'importo del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta in relazione ad ogni violazione prevista dal presente regolamento.

3. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

Art. 31-bis – Risarcimento danni

1. In caso di danneggiamenti o di abbattimenti di esemplari arborei o arbustivi pubblici, in violazione delle norme del presente regolamento, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido individuati ai sensi dell'articolo precedente sono tenuti alla riduzione in pristino a proprie spese.

2. In caso di mancata riduzione in pristino degli esemplari arborei o arbustivi danneggiati o abbattuti, il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono tenuti al pagamento di un indennizzo determinato con l'applicazione del metodo descritto nell'Allegato A.

Art. 32 - Norme Finanziarie

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento, dalle compensazioni di cui agli art. 6 e 16, nonché dal risarcimento danni di cui agli art. 8 e 31 bis saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato per la progettazione, gestione, manutenzione e il miglioramento del verde pubblico e per il ripristino ambientale.

Art. 33 - Vigilanza

Alla prevenzione e repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli agenti di Polizia Locale. Tali violazioni possono essere accertate anche dalle Guardie ecologiche volontarie e da dipendenti comunali appositamente nominati. Le violazioni dovranno essere segnalate al corpo di Polizia Locale il quale provvederà per quanto di competenza.

Art. 34 – Coordinamento con altre disposizioni regolamentari

Il presente regolamento integra le disposizioni del vigente strumento urbanistico, e pertanto è subordinato ad aggiornamento per recepimento di eventuali modifiche dello stesso.

Art. 35 - Riferimenti Legislativi

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

ALLEGATO A

DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DOVUTI PER DANNI O REINTEGRI DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO E PRIVATO.

Calcolo del valore di un esemplare arboreo

La stima economica del valore di alberi ornamentali, che rientrano tra le piante difficilmente riproducibili (ossia tra i soggetti che raggiungono la maturità biologica e ornamentale in un periodo relativamente lungo, e in ogni caso superiore agli 8 anni) è computata sulla base di un criterio di valutazione parametrico che tiene conto di tutti gli aspetti (biologico, sanitario, estetico, di localizzazione) influenzanti il valore dell'albero.

Il valore ornamentale della pianta **V** è commisurato secondo la seguente formula:

$$V = a \times b \times c$$

dove:

a = Prezzo di vendita al dettaglio

b = Indice secondo le dimensioni

c = Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

Il prezzo di vendita al dettaglio **a** è riferito alle tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Modena, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato, relativo a genere, specie e varietà della pianta in oggetto, con particolare riferimento ad un esemplare di circonferenza media 14 -16 cm per le specie latifoglie o 15 – 18 cm (altezza media 250 – 300 cm) per le conifere.

L'indice secondo le dimensioni **b** fa riferimento al diametro del tronco della pianta, misurato a 1 m di altezza dal colletto, e rapportato alla seguente tabella:

Diametro (cm)	Indice	Diametro (cm)	Indice	Diametro (cm)	Indice
< di 15	1	Da 15 a 20	2	Da 21 a 25	3
Da 26 a 30	4	Da 31 a 35	5	Da 36 a 40	6
Da 41 a 45	8	Da 46 a 50	10	Da 51 a 55	12
Da 56 a 60	13	Da 61 a 65	15	Da 66 a 70	17
Da 71 a 75	20	Da 76 a 80	25	> di 80	30

Per quanto concerne l'indice estetico e fitosanitario **c** la tabella di seguito riportata consente di individuare il più appropriato valore:

- 10 = pianta isolata, sana e di grande rilevanza estetica
- 9 = pianta in filare, sana e grande rilevanza estetica
- 8 = pianta in gruppo, sana e grande rilevanza estetica
- 7 = pianta isolata in discrete condizioni fitosanitarie
- 6 = pianta in filare in discrete condizioni fitosanitarie
- 5 = pianta in gruppo in discrete condizioni fitosanitarie
- 4 = pianta isolata in cattive condizioni fitosanitarie
- 3 = pianta in filare in cattive condizioni fitosanitarie
- 2 = pianta in gruppo in cattive condizioni fitosanitarie
- 1 = pianta deperente o ormai priva di valore

1. Valutazione dei danni agli alberi, agli arbusti ai tappeti erbosi e agli arredi

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

A Danni irreversibili

Viene applicato per intero l'importo del valore ornamentale dell'albero.

B Danni per ferite al tronco e scortecciamenti

In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza della ferita/circonferenza del tronco.

Lesioni (% circonferenza tronco)	Indennità (% valore della pianta)
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	25
Fino a 35	50
Fino a 40	60
Fino a 45	80
Fino a 50	90

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si è tenuto conto della distruzione dei tessuti corticali che, se molto estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, la vita stessa della pianta, in particolare per insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.

C Danni per lesioni radicali

In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero.

Il danno si configura allorché non venga rispettata l'integrità delle branche radicali di diametro superiore a 5 cm.

Distanza dal tronco	Porzione apparato radicale danneggiato	Indennità (% del valore della pianta)
Da 0 a 1 m	Da 0° a 90°	50
	Da 90° a 180°	75
	Oltre 180°	100
Da 1 a 2 m	Da 0° a 90°	25
	Da 90° a 180°	50
	Oltre 180°	75
Da 2 a 3 m	Da 0° a 90°	15
	Da 90° a 180°	30
	Oltre 180°	60
Da 3 a 7 m	Da 0° a 90°	0
	Da 90° a 180°	25
	Oltre 180°	50

Calcolo dell'indennizzo dovuto per danni o lesioni arrecati radicali di alberi di grande rilevanza.

Distanza dal tronco	Porzione apparato radicale danneggiato	Indennità (% del valore della pianta)
Da 0 a 1 m	Da 0° a 90°	100
	Da 90° a 180°	100
	Oltre 180°	100
Da 1 a 2 m	Da 0° a 90°	100
	Da 90° a 180°	100
	Oltre 180°	100
Da 2 a 3 m	Da 0° a 90°	100
	Da 90° a 180°	100
	Oltre 180°	100
Da 3 a 5 m	Da 0° a 90°	20
	Da 90° a 180°	45
	Oltre 180°	90

Da 5 a 9 m	Da 0° a 90°	0
	Da 90° a 180°	30
	Oltre 180°	70

D □ Danni alle parti aeree dell'albero

Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi, occorre tener conto del loro volume prima del danno accertato e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto "B". Occorre anche tener conto degli interventi resi necessari per riequilibrare la forma della chioma o per ridurre il danno (riformazione della chioma, tagli, disinfezione, ecc.) eseguiti con personale alle dirette dipendenze del Comune.

E □ Danni ad arbusti e tappeti erbosi

Nella fattispecie, per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi, verranno prese in considerazione le tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Modena, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato.

ALLEGATO B

Metodo per la stima del valore ornamentale delle alberature secondo il metodo Svizzero riadattato dal Comune di Savignano sul Panaro

Il valore ornamentale di una alberatura viene calcolato in base a 5 parametri che tengono conto del prezzo di vendita e specie, della localizzazione, dello stato fitosanitario, delle dimensioni e del deprezzamento.

Descrizione dei parametri:

a Prezzo di vendita al dettaglio

b Indice relativo alla specie e varietà

Questo indice è basato sui prezzi di vendita al dettaglio secondo i prezzi rilevati presso i vivai produttori di piante ornamentali.

Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10-12 cm. per le latifoglie o 15-18 cm. per le conifere (altezza delle conifere 2,5 – 3,00 m.)

b $\frac{a}{10}$

Questo valore porta all'interno del procedimento di stima il significato del costo di acquisto del giovane soggetto; esso è più o meno elevato a secondo del costo della piantina del vivaio.

c Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario

- 10 pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare
- 9 pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare
- 8 pianta sana, vigorosa, in gruppo
- 7 pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare
- 6 pianta sana, media vigoria, facente parte di un filare
- 5 pianta sana, media vigoria, in gruppo
- 3 pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare
- 2 pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o sola
- 1 pianta senza vigore, malata 0,5 pianta priva di valore

d Indice secondo la localizzazione

- 10 centro città
- 8 periferia
- 6 parchi esterni
- 8 zone rurali

e **Indice secondo le dimensioni**

Circonf. cm.	indice	Circonf. cm.	indice	Circonf. cm.	indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

g **Deprezzamento**

- Potatura leggera di rami secchi 10%
 Potatura forte di branche principali 30%
 Dendrochirurgia su cavità 50%
 Potatura forte più dendrochirurgia 70%

FORMULA DI CALCOLO DEL VALORE ORNAMENTALE

$$V.o. \quad \square \quad \square b \times c \times d \times e \quad \square - g$$

Indicazione dei valori monetari da utilizzare, già divisi per 10, per l'**Indice** **relativo alla specie e varietà**

- Caducifoglie di 1° grandezza € 15,00
 Conifere di 1° grandezza € 15,00
 Caducifoglie di 2° grandezza € 10,00
 Conifere di 2° grandezza € 10,00
 Caducifoglie di 3° grandezza € 8,00
 Conifere di 3° grandezza € 8,00

I suddetti valori potranno essere periodicamente aggiornati per l'adeguamento ai valori di mercato tramite determinazione.